

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO  
*Sezione lavoro*

SENT.N.1413/05  
R.G.1417/03  
Cron. n.3320

La Corte riunita in camera di consiglio così composta:

- 1.dott. Renato Greco Presidente
  - 2.dott. Alessandro Ammirata Consigliere
  - 3.dott. Giuseppe Valea Consigliere estensore
- Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa in grado di appello iscritta al n.1417 del Ruolo generale affari contenziosi dell'ano 2003 vertente

TRA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Miniostro in carica pro tempore,  
Istituto Comprensivo San Lorenzo del Vallo, in persona del Dirigente scolastico pro tempore,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede alla Via Gioacchino Fiore n.34 sono domiciliati per legge,

appellanti

E

Sindacato Autonomo di Base – aderente alla Federazione Gilda-Unams, in persona del Segretario generale provinciale S.A.B. prof. Francesco Sola,  
selettivamente domiciliato in Castrovillari alla Via XX Settembre n.71 presso lo studio dell'Avv.Domenico Lo Polito, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della memoria difensiva

appellato

**Oggetto:** appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Comportamento antisindacale

All'udienza del 10 novembre 2005, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni di seguito riportate:

-per l'appellante, “riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare non antisindacale il comportamento del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo, rigettando il ricorso ex art.28 Legge n.300/70presentatao dal Sindacato Autonomo di Base; con vittoria di spese, competenze e onorari;

- per l'appellato, “rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata”.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 21 luglio 2003, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, pronunciata il 8 maggio 2003, con la quale è stato confermato il decreto ex art.20 Legge n.300/70 che, sul ricorso del Sindacato Autonomo di Base

aderente alla Federazione Nazionale Gilda-Unams, ha dichiarato antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico di San Lorenzo del Vallo ed ordinato la cessazione della condotta e degli effetti.

Con l'atto di gravame, gli appellanti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Istituto Comprensivo San Lorenzo del Vallo deducevano che nessun comportamento antisindacale del Dirigente scolastico era ravvisabile poiché il Sindacato Autonomo di Base non vantava alcun diritto ad essere informato della contrattazione integrativa, non essendo compreso tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, giusto articolo 5 dell'accordo del 7 agosto 1998. Precisavano, ancora, che il giudice di primo grado aveva ommesso di pronunciarsi sulle censure di merito rivolte avverso il decreto del 1° dicembre 2002.

Sottolineavano che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Castrovillari, non si era determinato alcun pregiudizio alle prerogative del Sindacato Autonomo di Base per mancata notifica allo stesso dell'informativa preventiva, giacché tale informativa era stata ricevuta dalla prof.(...) quale RSU, rappresentante eletta nel Sindacato Autonomo di Base.

Concludevano, pertanto, per la integrale riforma della sentenza appellata ed il rigetto del ricorso ex articolo 28 Legge n.300/70 presentato dal Sindacato Autonomo di Base.

Costituitosi l'appellato Sindacato invocava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza oggetto di gravame.

Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni sopra riportate, la causa era decisa all'udienza del 10 novembre 2005 come da separato dispositivo.

#### Motivi della decisione

L'appello non merita di essere accolto.

L'assunto degli appellanti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo San Lorenzo del Vallo, relativo alla mancanza di delega e di accreditamento del Sindacato Autonomo di Base da parte del Sindacato Gilda-Unams viene ad essere contraddetto dalla documentazione allegata, dalla quale risulta inequivocabilmente che il Sindacato Autonomo di Base e il suo segretario generale provinciale prof. Francesco Sola godevano delle prerogative sindacali appartenenti al Sindacato Gilda-Unams.

Infondata si rivela la censura relativa alla limitazione della preventiva comunicazione alla integrazione preventiva d'istituto alle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, giacché non deve esserci necessaria coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ed organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa.

Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nell'essere l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa secondo i criteri fissati dal D.lgs 165/2001.

Ebbene, il Sindacato GILDA-UNAMS risulta essere dotato di tale qualità, come si evince, tra l'altro, dalla attestazione in data 5 novembre 2003 e dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione 26 agosto 1997.

Non può trovare spazio alcuno l'assunto degli appellanti sulla idoneità a soddisfare l'esigenza della comunicazione preventiva al sindacato l'invio di analoga comunicazione al rappresentante eletto dallo stesso sindacato alla RSU, giacché l'autonomia dei due organismi impone separate comunicazioni, a tutela delle prerogative di ognuno.

L'appello va, pertanto, rigettato, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso depositato il 21 luglio 2003, avverso la sentenza resa *inter partes* dal Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.310/2003 in data 8 maggio 2003, così provvede:

- 1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- 2.condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato sindacato delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 1.200,00, di cui €500,00 per diritti, oltre contributo previdenziale, IVA e rimborso spese generali.

Catanzaro, 10 novembre 2005

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Depositata in Segreteria il 29.11.05